



REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DELLA VALLE DEL SERCHIO

**Approvato dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione della Valle del Serchio con
Deliberazione n. 2 del 01/03/2016**

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DELLA VALLE DEL SERCHIO

INDICE GENERALE

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

ART. 1 QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 2 FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA

ART. 3 GOVERNO DEL SISTEMA

ART. 4 GLI ATTORI COINVOLTI

ART. 5 EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 6 FORME DI PUBBLICITA'

SEZIONE II - SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 7 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 8 CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 9 PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART. 10 RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

ART. 11 RAPPORTI FRA ENTI PUBBLICI E I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI

ART. 12 ORGANISMI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

ART. 13 COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO

ART. 14 COMMISSIONE ZONALE E MULTI PROFESSIONALE

ART. 15 PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

ART. 16 FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 17 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 18 ACCREDITAMENTO

ART.19 FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO

TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 20 FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

ART. 21 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 22 IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART. 23 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 24 UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 25 BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART. 26 FREQUENZA

ART. 27 RETTE

ART. 28 NORMA FINALE

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

ART. 1 QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
- il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013.

2. Al centro del sistema dei servizi per l'infanzia vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità. L'organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

ART.2 FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA

Ogni Comune riconosce l'importanza di condividere, con gli altri Comuni della Valle del Serchio, le regole informatrici del sistema locale per i servizi all'infanzia, in funzione di:

- assicurare adeguate opportunità educative e formative fin dai primi mesi di vita delle persone perché possano soddisfare le proprie aspirazioni e sviluppare le proprie potenzialità individuali;
- sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
- coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini dell'area eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;

- assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte;
- garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;
- valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

ART. 3 GOVERNO DEL SISTEMA

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.

Il sistema di governance si sostanzia in un patto sottoscritto con tutte le organizzazioni interessate che definisce:

- un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione
- la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi
- metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti
- la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del privato sociale e del terzo settore.

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

ART. 4 GLI ATTORI COINVOLTI

Il sistema locale si caratterizza come sistema aperto, al quale è possibile accedere e partecipare mediante semplice manifestazione di volontà ed accettazione delle regole comuni, fissate in specifici atti di adesione.

Concorrono alla realizzazione degli obiettivi i Comuni della Valle del Serchio .

ART. 5 EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i comuni della Valle del Serchio e costituiscono pertanto delle linee di indirizzo per tutti i servizi della Valle.

Ogni Comune provvede alla propria regolamentazione specifica che riguardano in particolare il proprio territorio, purché non in contrasto con il presente regolamento.

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Valle del Serchio.

ART. 6 FORME DI PUBBLICITA'

Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune. La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione pubblicizza il presente regolamento attraverso il sito istituzionale [.nidivalledelserchio.it](http://nidivalledelserchio.it).

Le diverse sezioni del regolamento , congiuntamente ai regolamenti comunali , sono rese disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto, in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.

Al fine di regolare, semplificare e rendere trasparenti i rapporti tra i servizi e gli utenti, la Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione elabora e approva la Carta dei servizi educativi per la prima infanzia, che sarà messa a disposizione degli utenti – anche potenziali - sia in formato cartaceo che elettronico.

SEZIONE II - SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I - OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 7 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", e del suo nuovo Regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/r/2013 fornisce linee guida di indirizzo condivise dagli enti della Valle per la gestione del sistema dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio della Valle del Serchio, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 2 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, e consistono in:

- Nido d'infanzia
- Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco
 - centro per bambini e famiglie
 - servizio educativo in contesto domiciliare
- Centro educativo integrato Zerosei

Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

I servizi ludico-ricreativi di cui al comma 2 possono essere autorizzati al funzionamento in seguito alla presentazione di SCIA o titolo autorizzativo su apposita modulistica predisposta dai servizio SUAP.. Il funzionamento di tali servizi non prevede, in nessun caso, l'attività di custodia dei

bambini di età inferiore ai 36 mesi; questi potranno usufruire del servizio solo con la presenza costante di un genitore o di un adulto accompagnatore.

Le norme del presente regolamento sono norme di indirizzo per i servizi educativi di cui al presente articolo comma 1, i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:

- Titolarità e gestione diretta da parte dei comuni
- Titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
- Titolarità e gestione privata

ART. 9 PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica, a gestione diretta e indiretta, e di quelli a titolarità e gestione privata accreditati.

La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione attraverso lo strumento del Coordinamento Pedagogico Zonale esercita le funzioni comunali di indirizzo sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia attivi sul proprio territorio; annualmente, programma e progetta interventi educativi sul territorio attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale – PEZ Infanzia, i Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa o altri bandi eventualmente pubblicati o risorse pubbliche messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia; inoltre, integra ed attua il coordinamento dei servizi attraverso l'individuazione di:

- indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
- linee guida per i criteri di accesso ai servizi educativi;
- linee di indirizzo sul controvalore dei buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta;
- iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;

- linee di indirizzo sulla definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

ART. 10 RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione promuove l'adozione delle linee guida igienico-sanitarie per i servizi alla prima infanzia, predisponendole d'intesa con il competente servizio dell'Azienda USL, linee cui sono chiamati ad attenersi anche i servizi privati.

ART. 11 RAPPORTI FRA ENTI PUBBLICI E I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, propone schemi di convenzioni da sottoscrivere tra gli enti locali del territorio ed i soggetti privati allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi garantendone la qualità.

Tali schemi di convenzione di cui al precedente comma contengono:

- il recepimento del sistema normativo regionale e locale di riferimento;
- le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
- ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

ART. 12 ORGANISMI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione della Valle del Serchio individua nel Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale dei servizi educativi e nella commissione zonale Multi professionale gli organismi preposti a garantire coerenza dinamismo progettuale al sistema integrato territoriale dei servizi.

ART. 13 COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO

Al Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale sono assegnate le funzioni individuate dall'art. 8 del dpgr 41/r del 2013; il Coordinamento garantisce il raccordo tra servizi pubblici e privati del territorio, opera per promuovere uno stile educativo del sistema prima infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (nidi, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.

In coerenza con le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale individuate dal Regolamento regionale n. 41/r/2013 all'articolo 8, il Coordinamento Pedagogico Zonale, svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
- supporto nell'elaborazione di atti regolamentari;
- elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare con particolare riferimento al sostegno della genitorialità;
- sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità;
- realizzazione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, di piani pluriennali per la formazione/aggiornamento professionale per tutti gli operatori dei servizi educativi, compreso gli scambi e confronti di esperienze tra i servizi presenti nel sistema locale ed i percorsi congiunti tra educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia per sostenere la continuità educativa ZEROSEI;
- analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- raccordo con la USL locale per tutti gli ambiti di competenza;

- promozione e sostegno dei soggetti gestori del servizio educativo perché elaborino il proprio progetto pedagogico e progetto educativo secondo l'indirizzo unitario della zona in conformità con le linee guida della Regione Toscana;
- realizzazione iniziative ed eventi rivolti a tutta la popolazione finalizzati alla crescita della cultura dell'infanzia e delle buone prassi genitoriali.

Il Coordinamento Gestionale e Pedagogico zonale partecipa alla Commissione Tecnica Multi professionale prevista nel presente regolamento.

Il Coordinamento prevede e organizza almeno due incontri l'anno con tutti i referenti dei servizi attivi sul territorio al fine di monitorarne l'operato e di recepire istanze, proposte e suggerimenti.

L'organismo di Coordinamento, nominato con provvedimento del Presidente della Conferenza, è composto da :

- un coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 del regolamento regionale, incaricato con atto formale su indirizzo espresso dalla Conferenza.
- Un educatore in rappresentanza di ogni servizio educativo attivo in ambito zonale
- Dal funzionario di ogni Ente Locale responsabile della gestione dei servizi educativi
- Da un amministratore di ogni società privata che gestisce servizi educativi sul territorio
- Da un funzionario per ciascuna Unione presente sul territorio in rappresentanza degli Enti privi dei servizi educativi prima infanzia

L'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale è presieduto da un funzionario di Ente Locale individuato fra i soggetti di cui al precedente comma individuato dalla Conferenza medesima.

ART. 14 COMMISSIONE ZONALE E MULTI PROFESSIONALE

La Commissione Multi Professionale prevista all'art. 5 e all'art. 12 del regolamento regionale 41/r del 2013 è a disposizione dei Comuni del Territorio per le verifiche dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e per l'accreditamento nonché per la verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni e/o accreditamenti.

L'organismo del Coordinamento Pedagogico Zonale partecipa ai lavori della Commissione Multidisciplinare.

La commissione, nominata dal Presidente, è composta dai responsabili dei SUAP degli Enti del territorio, dai funzionari comunali titolari dei servizi della prima infanzia. Ai lavori della commissione sono invitati a partecipare i funzionari della USL competenti per materia.

ART . 15 PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

Le finalità del progetto pedagogico si esprimono in sintonia con le indicazioni previste dalla Regione Toscana nell'art. 5 del regolamento 41/r.

Il progetto pedagogico descrive

- il contesto che accoglie il servizio
- i tratti storici che lo caratterizzano
- la cornice teorica di riferimento
- l'idea di bambino
- il ruolo degli educatori
- l'organizzazione dell'ambiente esplicita
- la relazione con le famiglie
- le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.

Il progetto educativo è realizzato in linea con la normativa regionale vigente dal gruppo degli educatori del servizio e dal coordinatore. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso sono definiti :

A. L'assetto educativo e organizzativo del servizio:

- Tempi di funzionamento: Calendario e Orario
- Procedure, modi e tempi per l'iscrizione e la frequenza (nel caso di servizi comunali sono dati dal comune titolare)
- Organizzazione dell'ambiente
- Organizzazione del personale e dei gruppi dei bambini

- Identità, ruolo e turni del personale educativo e ausiliario
- Servizio pranzo e tabelle dietetiche

B. Gli elementi costitutivi della programmazione educativa:

Organizzazione della giornata educativa:

- Le esperienze di piccolo gruppo I tempi di cura e le routines
- Il gioco libero
- Le attività strutturate

Il lavoro di gruppo degli educatori:

- Organizzazione del tempo di lavoro non frontale
- Impiego, tempi e modalità d'uso degli strumenti di osservazione e documentazione
- La formazione permanente e il coordinamento pedagogico

Le modalità previste per la partecipazione attiva delle famiglie:

- Tempi e modi dell'ambientamento
- Riunioni
- Colloqui
- Condivisione e consegna della documentazione individuale
- Laboratori
- Feste, uscite e altre attività ed iniziative
- Modalità di promozione ed avvicinamento delle famiglie utenti ai percorsi di sostegno alla genitorialità previsti dall'Unione dei Comuni e dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione
- Modalità di attuazione degli organismi di partecipazione

Raccordi con le altre istituzioni educative presenti sul territorio: Istituti scolastici, servizi sociali e sanitari-servizi sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 16 FORMAZIONE PERMANENTE

Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi annuali e pluriennali di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per l'attività non frontale nei limiti della Normativa vigente; è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico Zonale.

ART. 17 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

I soggetti privati titolari di servizi educativi per l'infanzia sono tenuti ad ottenere dal Comune competente territoriale il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche alla situazione.

Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- corrispondenza delle caratteristiche e destinazioni degli edifici a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013, Titolo I, Capo V;
- corrispondenza delle caratteristiche generali, funzionali e di qualità dei servizi a quelle descritte dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013, Titolo I, Capo II;
- rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013 per ogni tipologia di servizio;
- corrispondenza dei titoli di studio e requisiti di onorabilità degli operatori assegnati al servizio - educatore e operatore ausiliario - alle previsioni dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013, Titolo I, Capo III, e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
- ottemperanza alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare.
- Elaborazione di un progetto pedagogico e di un progetto educativo, con le caratteristiche descritte all'articolo 16.
- Rispondenza ai requisiti del regolamento comunale.

Per l'autorizzazione al funzionamento dei Centri educativi integrati zerosei, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è requisito indispensabile il possesso, da parte di almeno un operatore, di uno dei titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento nelle scuole d'infanzia non statali paritarie:

- diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola dell'infanzia (art. 6 L. 169/2008)
- diploma quadriennale di Istituto Magistrale, solo se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
- diploma nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, solo se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune competente al fine di una sua valutazione.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione.

ART. 18 ACCREDITAMENTO

I soggetti privati titolari di servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere al Comune competente territoriale, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'accreditamento del servizio. A questo scopo i soggetti privati si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito positivo, entrano a far parte del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi e acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei relativi requisiti;
- accettazione degli indirizzi educativi e gestionali contenuti nelle normative vigenti.
- presenza di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 20 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento organizzati e promossi dal coordinamento zonale;
- attuazione delle funzioni e delle attività di direzione gestionale e coordinamento pedagogico del servizio, come previste dall'articolo 6 del Regolamento Regionale 41/r/2013;

- disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete zonale della Valle del Serchio al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- disponibilità all'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- disponibilità dichiarata all'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico, anche in soprannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati;
- articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;
- nei servizi in cui sia previsto un servizio di mensa, adozione di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico;

L'accreditamento viene rilasciato dal Comune competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

Per le strutture di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, quest'ultimo può essere rilasciato entro sessanta giorni, in via provvisoria, anche prima della verifica materiale di tutte le condizioni autodichiarate. L'accreditamento provvisorio ha validità di 6 mesi e può essere convertito in provvedimento definitivo entro tale periodo, sempreché ne ricorrano le condizioni.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al Comune competente al fine di una sua valutazione.

L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposto a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento. I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per l'infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento richiesti ai titolari privati.

ART. 19 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Ogni Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul proprio territorio, mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di

verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio. I Comuni possono avvalersi della collaborazione della Commissione Multi disciplinare per la verifica dei requisiti richiesti all'ART. 18.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento o della convenzione si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, all'applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Ogni Comune con servizi per l'infanzia, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi. Qualora un Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione dell'autorizzazione dello stesso

TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 20 FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 21 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'indirizzo e promozione del sistema pubblico di offerta, la Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- innovazione e sperimentazione;
- continuità educativa;
- massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;

- diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- omogenea qualità dell'offerta;
- risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- tutela dei diritti all'educazione dei disabili.
-

ART. 22 IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

La Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione tramite il sito istituzionale [.nidivaledelserchio.it](http://nidivaledelserchio.it) e attraverso azioni diverse contribuiscono a fornire alle famiglie potenzialmente interessate una informazione sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:

- favorire l'accesso ai servizi;
- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

I servizi comunali di riferimento per i servizi educativi garantiscono ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso agli atti inerenti il funzionamento dei servizi.

ART. 23 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.

La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.

La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza dei figli al servizio.

ART. 24 UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

Ferme restando le competenze dei singoli Comuni per la determinazione dei criteri di ammissione ai servizi educativi pubblici la Conferenza dei Sindaci dell'Istruzione esprime i seguenti indirizzi:

- possibilità di ammettere ai servizi Pubblici tutti i bambini e bambine residenti nel comune dove ha sede la struttura e in subordine nei Comuni della Valle del Serchio e quindi nel territorio nazionale e del mondo .
- possibilità di presentare domanda di Ammissione al servizio Pubblico dalla data di nascita dei bambini fino a che gli stessi non abbiano maturato il diritto di accesso alla scuola dell'infanzia.
- possibilità di accesso al servizio solo al compimento dell'età utile per il servizio prescelto (3-6 mesi in quei servizi ove siano presenti i lattanti, e 12 mesi per gli altri) rimanendo il bambino fino al completamento dell'età utile collocato nelle liste di attesa senza la conservazione del posto.
- massima pubblicità dei bandi per le ammissioni ai servizi a trasparenza delle graduatorie.

I criteri indicati nel precedente comma si indirizzano anche alle strutture private inserite nel sistema pubblico dell'offerta .

ART. 25 BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

I Comuni provvedono a dare pubblicità a tutti i servizi offerti dalle strutture pubbliche nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione .

I bandi contengono informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento sui criteri e modalità per l'ammissione, sui criteri di formazione della graduatoria di accesso, sulle procedure di iscrizione ed il relativo calendario.

I bandi prevedono anche le modalità di accettazione delle domande pervenute fuori termine e le conseguenti "liste di attesa fuori bando" disciplinandole in coerenza con la graduatoria principale.

I bandi prevedono espressamente le facoltà concesse a ogni utente di presentare ricorsi sia rispetto al bando medesimo che alle conseguenti graduatorie.

I bandi e la modulistica nonché le graduatorie sono rese pubbliche da ogni amministrazione. La conferenza dell'Istruzione provvede a dare pubblicità ai bandi dell'intero sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi.

ART. 26 FREQUENZA

Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.

I singoli Comuni disciplinano nel proprio regolamento le modalità per l'ammissione alla frequenza, il ritiro, la decadenza dai servizi educativi.

All'inizio di ogni anno educativo l'ente gestore deve comunicare alle famiglie le modalità di frequenza relative ai mesi estivi.

Per i mesi di luglio e agosto i gestori dei servizi per l'infanzia del sistema integrato della Valle del Serchio che rilevino un significativo calo delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti il nido, possono progettare e realizzare attività integrative al nido d'infanzia, con le caratteristiche del Centro Educativo Integrato Zerosei.

Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.

Nei nidi d'infanzia è consentita la permanenza per un ulteriore anno educativo, oltre il terzo anno di età, ai bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L. 104/1992 o bisogni educativi speciali attestati dai servizi della Azienda USL.

I nidi d'infanzia autorizzati e accreditati del sistema integrato pubblico privato della Valle del Serchio, effettuano un orario di apertura giornaliera, a partire dalla mattina, compreso tra un

minimo di sei e un massimo di dodici. Ogni servizio deve prevedere l'erogazione del pranzo e deve offrire la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate.

ART. 27 RETTE

Per i servizi a titolarità pubblica ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base del sistema tariffario approvato annualmente dal Comune di competenza.

Annualmente ogni Comune, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all'inizio dell'anno scolastico, determina la quota di competenza degli utenti privilegiando il criterio di quote differenziate di compartecipazione al servizio; determina gli eventuali parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei buoni servizio, eventuali tariffe agevolate per i fratelli frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo, o per altre condizioni oggettive dichiarate.

I prezzi dei servizi privati, autorizzati, accreditati o ed eventualmente convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte dei singoli Comuni, per la frequenza ai servizi.

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a mesi due) può conseguire la perdita del diritto di iscrizione, mediante apposito provvedimento del Responsabile dei servizi educativi dei singoli comuni.

ART. 28 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

LINEE GUIDA IGIENICO-SANITARIE PER I SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA DELLA VALLE DEL SERCHIO

TITOLO PRIMO – Ammissioni

art. 1 Al momento dell'ammissione al servizio i genitori devono presentare la seguente documentazione sanitaria relativa al bambino:

- certificato del pediatra che attesti eventuali allergie alimentari o di altro genere accertate.
- stato vaccinale del bambino, tramite autocertificazione firmata dai genitori attestante che il figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente oppure dichiarazione di assunzione di responsabilità per mancata effettuazione di vaccini, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.P.R. n° 335/99 e della Delibera della Regione Toscana n°369/06.
-

art. 2 Tali certificazioni devono essere presentate alle educatrici al momento dell'entrata del bambino al servizio.

TITOLO SECONDO - Riammissioni in seguito ad assenze

art. 3 Il bambino rimasto assente per malattia dal servizio per oltre 5 gg. consecutivi può esservi riammesso soltanto dietro presentazione di certificazione medica che attesti l'idoneità alla frequenza, redatta dal medico curante. I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia; a titolo di esempio:

- inizio malattia venerdì, il rientro al servizio fino al martedì successivo non richiede certificato, dal mercoledì successivo in poi sì;
- inizio malattia martedì, il rientro al servizio il lunedì successivo richiede certificato.

I certificati medici devono essere redatti in originale ed in grafia leggibile, completi di data non anteriore a sei giorni dalla data del rientro, dei dati anagrafici del bambino/a, della firma e del timbro del medico. Le eventuali correzioni apportate sul certificato devono essere debitamente controfirmate dal medico.

art. 4 Qualora il bambino resti assente per motivi di famiglia i genitori sono tenuti a preavvisare il personale educativo prima dell'inizio dell'assenza stessa. In questo caso non è prevista alcuna certificazione medica. In caso di mancato avviso al personale del servizio è necessario produrre un'autodichiarazione dei genitori al momento del rientro.

art. 5 In presenza di una violazione di una delle suddette norme, o di fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato le educatrici possono segnalare l'irregolarità agli organismi preposti alle attività di controllo e vigilanza dei servizi educativi (comuni e aziende USL).

TITOLO TERZO - Modalità di frequenza del servizio

art. 6 Durante la permanenza del bambino al servizio non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale. Soltanto in casi eccezionali potranno essere previste deroghe, che saranno attuate in osservanza di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 112 del 20/02/2012 relativa al protocollo tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola.

art. 7 Le famiglie sono tenute a non far frequentare il servizio se il bambino presenta condizioni che compromettono in modo significativo il suo stato di salute impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo e possono rappresentare forme di contagio per la collettività:

- Febbre > 37,5°C
- Vomito
- Diarrea
- Stomatite (infiammazione dolorosa delle pareti della bocca ed all'interno delle labbra, con afte, bolle, ecc...)
- Congiuntivite (arrossamento e gonfiore della congiuntiva dell'occhio con prurito, lacrimazione, ecc...)
- Lesioni dermatologiche sospette di malattia infettiva e trasmissiva (lesioni della cute quali bolle, vescicole, pustole, ulcere, ecc...)
- Pediculosi

Nel caso tali condizioni si dovessero presentare durante la frequenza al servizio, si inviteranno i genitori a riprendere il bambino nel più breve tempo possibile. Questo potrà riprendere la frequenza soltanto quando guarito, con autocertificazione dei genitori se l'assenza è stata inferiore a 5 giorni.

art. 8 La frequenza al servizio non è consentita qualora il bambino presenti ingessature, steccature, traumi cranici, ferite profonde con punti di sutura o medicazioni in aree esposte, ustioni od altre situazioni mediche che ostacolano significativamente la partecipazione alle normali attività. Eventuali deroghe verranno valutate, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, dal medico curante, e per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, dal responsabile del servizio educativo.

TITOLO QUARTO - Infortuni

art. 10 Qualora il bambino riporti un infortunio durante la permanenza nel servizio educativo, saranno avvertiti tempestivamente i genitori e, nel frattempo, si procederà al soccorso solo ed esclusivamente attivando i canali previsti dal Servizio Sanitario Nazionale (118).

TITOLO QUINTO - Kit minimo di primo soccorso per gli utenti del Servizio Educativo

art. 11 Nei Servizi possono essere utilizzati ghiaccio, acqua ossigenata, Betadine, garze, cerotti.